



COMUNE DI ERBE'

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI

Approvato con delib. C.C. n° 31 del 28.10.1996

Modificato con delib. C.C. n° 4 del 26.01.2001

Modificato con delib. C.C. n° 12 del 01.03.2001

Modificato con delib. C.C. n. 9 del 28.02.2003

Modificato con delib. C.C. n. 10 del 18.03.2004

Modificato con delib. C.C. n. 9 del 27.03.2006



INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Gettito e costo del servizio
- Art. 3 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 4 - Contenuto del regolamento
- Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 6 - Esclusioni della tassa
- Art. 7 - Commisurazione della tassa
- Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9 - Classi di contribuenza
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 - Agevolazioni
- Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 13 - Denunce
- Art. 14 - Decorrenza della tassa
- Art. 15 - Mezzi di controllo
- Art. 16 - Sanzioni, accertamenti, riscossione e contenzioso
- Art. 17 - Entrata in vigore



ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n° 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (ed equiparati) di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del D. L.vo 30 dicembre 1992, n° 504, al 70% del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del D. L. 2 marzo 1989, n° 66, convertito con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n° 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50% del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, terzo comma, n° 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART. 3 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.



ART. 5
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 6
ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, la cui dimostrazione deve essere fornita con denuncia originaria e di variazione sulla base di elementi obiettivi direttamente rilevabili o di idonea documentazione.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1, 50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

d) unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo e suppellettili, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;



2) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

ART. 7 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibili dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali e aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 8 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di nettezza urbana viene svolto con le modalità previste dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani" attualmente vigente.

2. I criteri di calcolo della tariffa della tassa sono differenziati a seconda che si tratti di utenze domestiche e utenze non domestiche.

UTENZE DOMESTICHE

1. Per la commisurazione della tassa per le utenze domestiche verranno considerati i seguenti parametri:

- a) il numero dei componenti del nucleo familiare;
- b) la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati, dell'immobile.

2. Per nucleo familiare si intende sia il nucleo di diritto riferito al cosiddetto "stato di famiglia anagrafico" che il nucleo familiare di fatto, ivi comprese le eventuali convivenze. Devono essere quindi denunciati tutti i soggetti che in qualità di residenti, domiciliati o conviventi occupano abitualmente la superficie dichiarata.

3. Il nucleo familiare deve essere denunciato in sede di dichiarazione d'inizio occupazione. Devono quindi essere dichiarate eventuali modifiche. In caso di mancata denuncia, le variazioni anagrafiche (nati, morti) saranno comunque effettuate d'ufficio in sede di accertamento.

4. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune attraverso apposita denuncia di variazione.

5. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate non riportano il numero degli occupanti all'alloggio, tale dato è desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti in base alle risultanze anagrafiche al 31/12 dell'anno precedente se l'emissione del ruolo avviene nel 1°



semestre; se l'emissione del ruolo avviene nel 2° semestre si fa riferimento alla popolazione al 30/06 dell'anno di riferimento, mentre per i non residenti sia in sede di prima applicazione che in sede ordinaria si utilizza o il seguente metodo forfetario:

DA METRI QUADRATI	A METRI QUADRATI	COMPONENTI
0	59	1
60	69	2
70	84	3
85	94	4
95	109	5
110 e oltre		6

oppure verrà presentata nuova denuncia indicante il n. effettivo degli occupanti.

6. In sede di applicazione ordinaria della tassa, si tiene in considerazione il n. di abitanti risultanti dall'Ufficio Anagrafe al 31/12 dell'anno precedente se l'emissione del ruolo avviene nel 1° semestre; se l'emissione del ruolo avviene nel 2° semestre, si tiene conto del n. degli abitanti risultanti dall'anagrafe al 30/06 dell'anno di riferimento nonché degli eventuali occupanti di fatto dichiarati dai residenti. Per i non residenti si utilizza o il metodo forfetario sopra esposto oppure nell'ipotesi di presenza di dichiarazione, si tiene conto del n. effettivo degli occupanti così come sono stati dichiarati.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, ed essi sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

8. Per le abitazioni, possedute da residenti e non residenti predisposte all'utilizzazione e dotate di allacciamento ai servizi di rete (acqua, gas, elettricità) non abitate per tutto l'anno, si applica la tariffa tenendo conto solo del parametro legato alla superficie, espresso in mq. dell'immobile. La condizione effettiva di non abitazione dovrà essere comunicata con apposita dichiarazione da parte del possessore dell'immobile.

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per la commisurazione della Tariffa delle utenze non domestiche verrà considerato come unico parametro la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata per ciascuna categoria in riferimento all'attività esercitata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati, dell'immobile.

ART. 9 CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.L.vo 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2, del D. L.vo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

CLASSE

Classe I Locali uso abitaz. e dipend.
Classe II Locali profess., banche, ecc.



Classe III	Locali uso commer. parruc. e lavand.
Classe IV	Alberghi, ristoranti, bar
Classe V	Collegi e convitti
Classe VI	Locali teatri, cinema, ballo
Classe VII	Locali industr. artigianali
Classe VIII	Agriturismo

ART. 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, anche se non aperti al pubblico, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto, i sagrati e i cortili delle chiese;

b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta, con le relative aree;

c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le scuole comunali, gli asili nido comunali, dove non esistano diverse disposizioni di legge o trasferimenti dello Stato a favore delle Amministrazioni locali a tale scopo;

d) le abitazioni e le relative pertinenze occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio economico-sociale o con reddito proveniente esclusivamente da pensione minima e i contribuenti che fruiscono dell'assistenza economica di base cui la Giunta comunale accorda con atto l'esonero. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale abitazione di proprietà;

e) i locali destinati esclusivamente a fienili, deposito attrezzi agricoli e stalle, al servizio di case coloniche.

2. Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto.

3. Per le esenzioni previste alla lettera d) le domande debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente Ufficio di servizio Sociale che accerta l'esistenza dei requisiti per l'esenzione e le domanda alla Giunta Comunale per la concessione dell'esonero.

4. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

5. Le predette agevolazioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. L.vo 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio di cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 11 AGEVOLAZIONI

1. Per le utenze domestiche, in sede di prima applicazione si stabiliscono le seguenti riduzioni:

- a) Riduzione dell' 40,38% sulla tariffa base relativa alla quota per abitante per coloro che svolgono il servizio tramite il conferimento diretto della frazione secca all'ecocentro e lo smaltimento della frazione umida tramite composte;



- b) Riduzione del 43,92% sulla tariffa base relativa alla quota per abitante per coloro che svolgono il servizio tramite lo smaltimento della frazione umida tramite composter e il servizio porta a porta della frazione secca;
 - c) Riduzione del 0,38% sulla tariffa base relativa alla quota per abitante per coloro che svolgono il servizio tramite il conferimento della frazione secca all'ecocentro e l'utilizzo del servizio porta a porta per la raccolta -smaltimento della frazione umida;
 - d) Riduzione del 10% sulla tariffa base relativa alla quota per abitante per:
 - le utenze domestiche che abbiano optato per il conferimento della frazione secca presso l'ecocentro e lo smaltimento della frazione umida tramite composter, situate nelle vie indicate nell'allegato a) del presente regolamento;
 - le utenze domestiche che abbiano optato per il conferimento della frazione secca presso l'ecocentro e lo smaltimento della frazione umida tramite il servizio del porta a porta, situate nelle vie indicate nell'allegato a) del presente regolamento.Tale riduzione è cumulabile con quella relativa alla tipologia del servizio scelta.
 - e) Riduzione del 15% sulla tariffa base relativa alla quota per abitante per:
 - persone sole anziane che abbiano almeno settanta anni e oltre. Tale riduzione è cumulabile con quella relativa alla tipologia del servizio scelta.
 - f) Riduzione del 10% sulla tariffa base relativa alla quota per abitante per:
 - Nuclei composti unicamente da anziani che nell'anno di riferimento della tassa abbiano compiuto i settanta anni e oltre. Tale riduzione è cumulabile con quella relativa alla tipologia del servizio scelta.
2. Per le utenze non domestiche si stabiliscono le seguenti riduzioni:
- a) Riduzione del 30% sulla tariffa base per le ditte che svolgono il servizio tramite il conferimento della frazione secca presso l'ecocentro e lo smaltimento della frazione umida tramite composter.

7

3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni od esenzioni, possono venire riconosciute con deliberazione della Giunta Comunale, caso per caso, tenuto conto di particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie.

4. Le percentuali di riduzione determinate nel presente articolo, saranno oggetto di revisione annuale da parte della Giunta Comunale, in quanto rapportate ai costi sostenuti per la gestione del servizio.

ART. 12

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportati a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.



4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. L.vo 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 13 DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. L.vo 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le variazioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. Sono inoltre tenuti alla presentazione di opportuna denuncia, gli eredi di immobili i cui precedenti occupanti siano deceduti. In caso di mancata presentazione della denuncia, l'Ufficio Tributi provvederà d'ufficio ad intestare la tassa relativa ai locali in oggetto al primo tra i nominativi indicati tra gli eredi nelle dichiarazioni di successione presentate secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate al Comune, preferendo, in ogni caso, i residenti nel Comune.

4. In caso di più eredi, la tassa viene comunque intestata sempre ad uno e ad uno soltanto degli aventi diritto, con diritto di rivalsa sugli altri ai sensi di quanto disposto al Libro secondo del Codice Civile.

5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e/o destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;



c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

6. Non sono tenuti alla presentazione della denuncia, che verrà compilata d'ufficio, i nuovi intestatari del foglio di famiglia subentranti al precedente nei casi di variazione grado parentela per decesso, emigrazione o cambio di indirizzo del capofamiglia, sempreché non ricorrano modifiche sostanziali nelle condizioni di tassatività.

ART. 14 DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. L.vo 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.



ART. 15 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. L.vo 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. L.vo stesso.

ART. 16 SANZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. L.vo 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni si applicano le sanzioni ivi indicate.

2. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. L.vo 507/1993.

3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. L.vo 31 dicembre 1992, n° 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione dell'art. 59, comma 2, secondo periodo, art. 63, commi 2, 3 e 4, art. 64 comma 2 secondo periodo, art. 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D. L.vo 507/1993, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.